

**Parte prima - N. 42**

**Anno 50**

**8 ottobre 2019**

**N. 321**

*Sommario*

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2019, N.21

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione "Ater Fondazione"**

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

**Oggetto n. 8925 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8435 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione "ATER Fondazione"". A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli, Benati**

**Oggetto n. 8926 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 8435 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione "ATER Fondazione"". A firma dei Consiglieri: Sensoli, Benati**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2019, N.21

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA QUALE SOCIO ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "ATER FONDAZIONE"**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Partecipazione della Regione

Art. 3 - Nomina dei rappresentanti della Regione

Art. 4 - Contributi

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Norme transitorie

Art. 1

*Finalità*

1. La Regione è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla Fondazione denominata "ATER Fondazione", di seguito denominata Fondazione, derivante dalla trasformazione dell'Associazione riconosciuta A.T.E.R. in forma giuridica di fondazione ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, in continuità con la precedente partecipazione e con le modalità e condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

2. La Fondazione persegue finalità di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo, nonché di formazione del pubblico, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca.

Art. 2

*Partecipazione della Regione*

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione dell'approvazione della citata trasformazione dell'Associazione in fondazione ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.

## Art. 3

*Nomina dei rappresentanti della Regione*

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

## Art. 4

*Contributi*

1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

5. La Fondazione è tenuta altresì ad illustrare le relazioni di cui ai commi 2 e 4, anche congiuntamente, alle competenti commissioni assembleari.

## Art. 5

*Norma finanziaria*

1. Per gli esercizi finanziari 2020 - 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le

risorse autorizzate con riferimento alla Legge Regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)) nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).

## Art. 6

*Norme transitorie*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno 2019, continua ad applicarsi l'articolo 5 della Legge Regionale n. 20 del 1992.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 8 ottobre 2019

STEFANO BONACCINI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 915 del 5 giugno 2019; oggetto assembleare n. 8435 (X Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 276 del 6 giugno 2019;

- assegnato alla V commissione assembleare permanente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2019 del 19 settembre 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Fabrizio Benati e della relatrice di minoranza, consigliera Raffaella Sensoli, nominati dalla Commissione in data 18 luglio 2019;

- approvato dall'Assemblea legislativa il 1 ottobre 2019, alle ore 11:54, atto n. 126/2019.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8925 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8435 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione "ATER Fondazione"". A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli, Benati**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con il progetto di legge oggetto 8435 la Regione disciplina la partecipazione quale socio fondatore alla Fondazione denominata "ATER Fondazione" derivante dalla trasformazione dell'Associazione riconosciuta A.T.E.R. in forma giuridica di fondazione ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice civile, in continuità con la precedente partecipazione e con le modalità e condizioni di cui ai successivi articoli;

la Fondazione persegue finalità di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo, nonché di formazione del pubblico, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca;

queste finalità richiedono interventi non solo di carattere settoriale, ma in primo luogo, la capacità di pensare agli interventi in favore della cultura e, in questo caso del teatro, come parti di un'operazione corale;

è quindi necessario orientare l'intera programmazione regionale come una leva per rendere le attività di ATER realmente fruibili e come un bene percepito davvero come comune.

Impegna se stessa e la Giunta  
per quanto di competenza

a orientare la programmazione regionale e, in particolare,

quella nei settori della mobilità, della formazione, dell'istruzione, della promozione turistica, verso l'effettiva fruibilità della programmazione svolta da ATER e della distribuzione e promozione dello spettacolo valorizzando inoltre la dimensione civile delle arti performative come parte dell'educazione alla cittadinanza;

a dedicare specifica attenzione alla programmazione dei servizi di Tpl in considerazione delle esigenze delle rappresentazioni teatrali e dello spettacolo in regione.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana dell'1 ottobre 2019*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8926 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 8435 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione "ATER Fondazione"". A firma dei Consiglieri: Sensoli, Benati**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con il progetto di legge oggetto 8435 la Regione disciplina la partecipazione quale socio fondatore alla Fondazione denominata "ATER Fondazione" derivante dalla trasformazione dell'Associazione riconosciuta A.T.E.R. in forma giuridica di fondazione ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice civile, in continuità con la precedente partecipazione e con le modalità e condizioni di cui ai successivi articoli;

appare necessario, una volta che siano stati approvati i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 2 del richiamato progetto di legge e che sia operativa la Fondazione in esso prevista, procedere all'abrogazione delle norme regionali disciplinanti la partecipazione della Regione all'Associazione ATER.

Impegna se stessa e la Giunta,  
per quanto di competenza,

ad assicurare la necessaria opera di semplificazione del quadro normativo regionale, procedendo all'abrogazione della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), a valle dell'approvazione dei provvedimenti e degli atti di cui all'articolo 2 del richiamato progetto di legge nonché dell'operatività della Fondazione in esso prevista.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana dell'1 ottobre 2019*